

ASR

52439/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/11/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANINO ZECCA
Dott. GIACOMO FOTI
Dott. CLAUDIO D'ISA
Dott. UMBERTO MASSAFRA
Dott. PATRIZIA PICCIALLI

SENTENZA
N. 2212/2014
- Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 23904/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza n. 8537/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/04/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO GALLI
che ha concluso per l'insussistenza del ricorso.



Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit, difensore Avv. Binda Maria, del Foro di Milano,
in sostituzione dell'avv. Antonio Muccitelli,
del Foro di Milano, per Pelle Enzo, che conclude
che deve l'acoglimento del ricorso ai
seguenti motivi: si riporta -

Ritenuto in fatto

1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di [REDACTED] avverso la sentenza emessa in data 16.4.2013 dalla Corte di appello di Roma che, in riforma di quella in data 14.10.2010 del Giudice monocratico del Tribunale di Cassino, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine alle contravvenzioni di cui ai capi a) di cui agli artt. 35 co. 2 e 89 co. 2 lett. a) D. Lgs. 626/94 e b) di cui agli artt. 72 e 389 lett. ci DPR 547/55 perché estinte per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme a tutela degli infortuni sul lavoro, in € 1.500,00 di multa.

2. Secondo l'imputazione residuale, al [REDACTED] era contestato il reato di cui all'art. 590 co. 3 in relazione all'art. 583 n. 1) c.p. perché, quale direttore con delega di legale rappresentante, dello stabilimento [REDACTED] e datore di lavoro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, nonché inosservanza di leggi e regolamenti, in particolare degli artt. 35 co. 2 Dlgs. 624/94 e 72, DPR 547/55, ponendo in essere la condotta di cui alle contravvenzioni estinte per prescrizione, ed in particolare omettendo di regolamentare la fase lavorativa della macchina bobinatrice BELOIT nel suo funzionamento a marcia lenta, in modo da evitare la presenza del lavoratore nei pressi della zona di avvolgimento della bobina durante il funzionamento della stessa e omettendo altresì di predisporre un dispositivo di blocco sui due cancelletti di accesso al corridoio tra la culla e i rulli della bobinatrice, che entrasse in funzione anche per la marcia lenta, cagionava lesioni personali gravi al lavoratore [REDACTED] che, nell'effettuare l'operazione di ribobinatura di una bobina di carta nel corridoio tra la culla e i rulli della predetta bobinatrice BELOIT, provvedeva ad inserire i fogli di carta tra i rulli in movimento e rimaneva con la mano sinistra schiacciata tra i rulli portanti e la bobina in formazione, riportando *"trauma della mano sx con interessamento dei muscoli con totale scollamento del palmo della mano e ferita lacero contusa del palmo della mano con lesione muscolare e frattura della falange ungueale del 3° e 4° dito - frattura del processo stiloide dell'ulna sx"* con inabilità temporanea al lavoro fino al 18.9.2006 (fatto del 3.5.2006).

3. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione e la violazione di legge in ordine al ritenuto nesso causale tra la condotta addebitata all'imputato e il sinistro occorso.

Considerato in diritto

4. In via preliminare, deve immediatamente rilevarsi ai sensi dell'art. 129, 1° comma c.p.p., che è ormai decorso, in assenza di sospensioni per un periodo utile ad oggi, alla data del 3.11.2013, il termine prescrizione di anni sette e mesi sei previsto per il reato contestato dagli artt. 157 e 161, ult. co. c.p. (nel testo vigente, attesa l'emissione della sentenza di primo grado ben dopo l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005).

5. Onde, attesa l'assenza delle condizioni evidenti per un pieno proscioglimento nel merito ex art. 129, 2° comma c.p.p. e di cause d'inammissibilità, s'impone l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza in ordine al reato contestato perché estinto per prescrizione.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 20.11.2014

Il Consigliere estensore

Ugoerto Massarra



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Giovanni RUELLO



Il Presidente

Gaetano Zecca

